

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali  
Responsabile del procedimento:  
ing. Massimo Telesca  
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova  
Tel. 0432/1918087  
Email [massimo.telesca@arpa.fvg.it](mailto:massimo.telesca@arpa.fvg.it)  
Responsabile dell'istruttoria:  
dott.ssa Laura Gallizia Vuerich  
Tel. 0432/1918046  
Email [laura.vuerich@arpa.fvg.it](mailto:laura.vuerich@arpa.fvg.it)

Spett.  
Comune di San Quirino  
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica,  
Via Molino di Sotto, 41  
33080 **SAN QUIRINO** (PN)  
  
PEC:  
[comune.sanquirino@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanquirino@certgov.fvg.it)

**Oggetto:** "Variante n. 76 al P.R.G.C." - Parere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. –  
**Assoggettabilità a VAS.**

Vs. prot. n. 235 del 09/01/2020 al prot. ARPA FVG n. 596 del 09/01/2020

### PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del medesimo decreto, fornendo osservazioni tecnico-scientifiche a supporto dell'Autorità Competente per l'espressione del provvedimento di verifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

### ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione pervenuta relativa alla variante in oggetto è costituita da:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dd. 19 dicembre 2019 di adozione della variante;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dd. 08/01/2020 di individuazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- Relazione illustrativa;
- Schede variazioni – Sintesi (Doc B);
- Asseverazioni (Doc D);
- Allegato 1 – Corografia;
- Allegato 6 – Verifica vincoli territoriali e posizione varianti cartografiche;
- Norme Tecniche di Attuazione - Testo Coordinato per la variante n. 76;

- Norme Tecniche di Attuazione - Testo integrato e aggiornato per la variante n. 76;
- Relazione sulla non necessità della Valutazione di Incidenza (Doc E);
- Tavole di zonizzazione:
  - Tav. P2-01 – Zonizzazione ovest;
  - Tav. P2-02 – Zonizzazione est;
  - Tav. P3-01 – Zonizzazione San Quirino;
  - Tav. P3-02 – Zonizzazione Sedrano;
  - Tav. P3-03 – Zonizzazione San Foca.

La variante di livello comunale in oggetto intende apportare le seguenti modifiche:

#### Punto 1

- modifiche cartografiche:
  - trasformazione di alcuni mappali contigui di zona D3 per attività produttive in Zona Agricola E5 (Var 2 – C.1) su una superficie pari a 8.100mq circa;
  - trasformazione di sottozona C2.1 (espansione residenziale da attuare mediante PRPC) parte a sottozona B2.1 (completamento edilizio) e parte a Zona Vp verde privato (Var 3 – C.2);
  - trasformazione di Sottozona B1 e B1.1 (Zona residenziale di completamento dei vecchi nuclei) in Zona Vp (Verde privato) e porzione limitata per aspetti di omogeneità e contiguità su mappale in Zona B0 lungo un percorso privato (Var 4 – C.3);
  - ampliamento di Sottozona A0.2 (residenziale di antico impianto a conservazione tipologica) e diminuzione di Zona Vp (Verde privato) per necessità funzionali (Var 7 – C.4);
- modifiche normative volte a recepire dispositivi normativi riguardo la sicurezza e la difesa del territorio e relativamente alle emergenze in caso di eventi calamitosi (inseriti art. 54 – “Sicurezza idraulica e geologica” e art. 55 “Norme per la riduzione del rischio sismico. Condizioni limite di emergenza –CLE”) e per consentire attività di fattoria didattica e sociali (Modifica di alcuni articoli delle NtA per zone E: artt. n.34, 35, 37,39, 40, 41, 42);

#### Punto 2

- recepimenti cartografici di precedenti varianti approvate *“dall’Amministrazione in passato, incluse le relative valutazioni ambientali, ma le cui grafie non erano state introdotte nella cartografia generale (zonizzazione) del PRGC. Pertanto essi sono esclusi dalla presente valutazione perché non producono alcun effetto in relazione agli aspetti ambientali o impatti”* (pag. 4 Rapporto Preliminare modifiche numerate da A a N).

La Variante n.76 interessa “Beni paesaggistici”, così come descritti alla parte Terza del D. Lgs. 42/2004; in particolare trattasi della variazione puntuale n. 03 che ricade in area tutelata ex art. 142 D. Lgs. 42/2004 c.1 lett. C): fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti in pubblici registri, ecc.: Roggia Roveredo, DM 24/04/1991 n. R.D. 29.

### OSSERVAZIONI

Vista la documentazione presentata si formulano le osservazioni di seguito riportate.

Considerato quanto proposto all’art. 42 punto 3 (*“Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione, commercializzazione laboratori e vendita diretta dei prodotti agricoli”*), di nuova introduzione, si ricorda che in accordo con il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. vige il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di deroga specificate all’art.103 comma 1 lett. c) del decreto medesimo. La scrivente

Agenzia, nel lasciare alle competenze degli Uffici Comunali la valutazione tecnica della sussistenza delle condizioni di deroga, informa di aver predisposto una "Linea Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate" reperibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rischi-industriali/normativa/allegati/LG40.01-e2-r0-Linea-Guida-Scarichi-Domestici-firmata.pdf>.

Non essendo stata esplicitata nel Rapporto Preliminare (d'ora innanzi R.P.) la dotazione di infrastrutture fognarie (miste e separate) delle aree di nuova urbanizzazione si indica che, in un'ottica di recupero e di salvaguardia ambientale (tutela delle matrici acqua e suolo), il Comune, in generale, consenta esclusivamente, o in subordine prioritariamente, quelle iniziative di espansione residenziale, commerciale, industriale/artigianale che attuino il convogliamento delle acque reflue in pubblica fognatura dotata di depuratore finale adeguatamente dimensionato o dove vi sia la concreta previsione della sua realizzazione da parte del Comune (ciò anche in linea con quanto previsto dall'Art. 22 comma 2 della L.R. 19/2009).

Pare inoltre opportuno si promuova la progressiva estensione della rete fognaria di tipo separato, debitamente collegata ad impianto di trattamento finale, agli ambiti non ancora serviti.

Stante che il nuovo PRGC interviene su diverse aree andrà verificata la congruenza delle singole modifiche apportate al PRGC con la classificazione operata dal PCCA vigente apportando le opportune correzioni. Si rileva infatti che nel caso della modifica denominata "Var 2 – C1" (stralcio di zona D3) e della modifica denominata "C" (ampliamento cava Villotte) il PRGC viene a trovarsi in contrasto con quanto previsto dal PCCA. Infatti l'assegnazione di una classe acustica V ad un ambito classificato E5 e delle classi II e III ad una destinazione d'uso produttiva D.4.1 non appaiono congrue con quanto previsto dalla DGR 463/2009 (Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art 18, comma 1, lett a), della LR 16/2007). Si ricorda che, sia la legislazione nazionale che regionale, prevedono che il PCCA sia strettamente legato al PRGC, operando un sostanziale allineamento ed una verifica ad ogni variante proposta dei due Piani e che, ai sensi della L.R. 16/2007 art. 23 comma 4, le varianti al PCCA vengono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo citato.

Riguardo alla modifica di cui al Punto 2 individuata con la lettera C (*"Inserire ampliamento cava Decreto Regionale n. 2805 del 21.09.2017"*) si prende atto che essa deriva da *"recepimenti/introduzioni cartografiche"* relative a *"provvedimenti già conclusi ed approvati dall'Amm.ne nel passato, incluse le relative valutazioni ambientali, ma le cui grafie non erano state introdotte nella cartografia generale del PRGC"* (pag. 4 Rapporto Preliminare). Si rileva però che, rispetto ad altre modifiche di cui al Punto 2 (vedasi tabella pag. 6 *"Schede variazioni"*), non viene riportato alcun riferimento circa la precedente variante al PRGC nella quale la modifica di destinazione d'uso da E5 a D4.1 sia stata proposta e valutata, ovvero se la modifica di destinazione d'uso venga proposta per la prima volta nella presente variante. In quest'ultimo caso tale modifica andrebbe analizzata all'interno della presente variante in analogia con quanto fatto per le modifiche di cui al Punto 1; dando anche evidenza delle valutazioni ambientali già effettuate, con particolare riferimento al rispetto dei valori limite assoluti di immissione e dei valori limiti differenziali di immissione stabiliti dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio in base al PCCA vigente. A tal proposito si segnala che la scrivente Agenzia nell'ambito della verifica del Piano di monitoraggio presentato in riferimento al *"Progetto di ampliamento della coltivazione e contestuale recupero ambientale della cava di ghiaia denominata "Villotte", sita nel Comune di San Quirino (SCR 1372 di cui al Decreto n. 344 del 11.03.15)* in merito alla tematica rumore aveva riscontrato quanto segue:

*"Dall'analisi della relazione di "Piano di Monitoraggio" contenente la documentazione previsionale di impatto acustico, si evince in generale il recepimento di quanto riportato nella ns. nota prot. 2958 del 28/01/2016.*

*Viene comunque rilevato che l'analisi di impatto acustico conferma in via previsionale il superamento dei limiti assoluti di immissione (per attività di cava pari a 60 dBA e non 65 dBA); inoltre pur in presenza di applicabilità dei limiti differenziali, tali limiti di immissione non sono stati valutati (condizioni di rispetto).*

*Si necessita pertanto dell'applicazione di opportune misure mitigative atte a garantire il rispetto dei limiti assoluti di immissione per l'attività di cava (60 dBA) e del differenziale in quanto applicabile".*

Si evidenzia comunque che la contiguità tra aree residenziali e aree produttive rischia di causare l'insorgere di situazioni di potenziale incompatibilità/conflittualità anche di natura acustica. Pertanto, in accordo con i criteri generali di pianificazione del territorio in ambito acustico (D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.G.R. 463/2009), le aree produttive non dovrebbero essere individuate in contiguità con aree ad uso residenziale/abitativo e viceversa.

Inoltre, considerato che l'ampliamento previsto comporta un sensibile avvicinamento dell'attività estrattiva ad ambiti residenziali situati nei limitrofi Comuni di Roveredo in Piano e Pordenone, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento, nell'ambito della presente procedura, anche delle Amministrazioni di tali comuni le quali dovranno, se del caso, provvedere anche a modificare il proprio PCCA per adeguarlo alle nuove previsioni produttive in un'area posta a confine del proprio territorio in accordo con quanto previsto al punto 7.1 allegato 1 alla DGR 463/2009.

Premesso ciò, si ricorda che la valutazione prescritta dalla Direttiva 2001/42/CE (VAS o verifica di assoggettabilità a VAS) debba anticipare le successive procedure di valutazione progettuale ed autorizzazione all'esercizio, pena la vanificazione del senso stesso della valutazione strategica, solo durante la quale è possibile prendere in considerazione il fattore localizzativo, valutandone l'idoneità dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Si ricorda infatti come la VAS sia uno strumento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione e consente di intervenire sulla strategia, in una fase di maggior flessibilità quando le scelte localizzative non sono ancora definite.

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprendente le motivazioni (ex art. 12 c. 5 del T.U.A.), e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile della SOS  
*Pareri e supporto per valutazioni  
e autorizzazioni ambientali*  
ing. Massimo Telesca

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del d.lgs. 82/2005)